



COMUNE DI OSIDDA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. **50** del **30/06/2022**

Oggetto:	Quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata - Secondo semestre anno 2022
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:45** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Doneddu Antonio Serafino	Si	
Vicesindaco	Marche Carlo	Si	
Assessore	Delogu Maristella		Si
Assessore	Casu Paola	Si	

Presenti: **3**

Assenti: **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Vice Segretario **Dott.ssa Antonella Tilocca**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Antonio Serafino Doneddu** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 159 del D.Lgs.n°267/2000, il quale testualmente recita:

“Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali:

1. *Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
2. *Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*
 - 1) *pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
 - 2) *pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
 - 3) *espletamento dei servizi locali indispensabili.*
3. *Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;*
4. *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*
5. *(...omissis...)”.*

Richiamato:

l'articolo 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n°448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n°13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n°75, il quale prevede che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”*

la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”*

Visto il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, con il quale vengono individuati, ai fini della non asseguibilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane che nel dettaglio sono:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

Preso atto che sono escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di Legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n°4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione.

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili.

Tenuto conto che:

l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio del triennio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente.

Osservando che, non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, secondo l'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione quale risulta da apposito registro tenuto a cura del servizio economico finanziario ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere periodico.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°1 del 19/01/2022 avente ad oggetto "Quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata - Primo semestre anno 2022".

Ritenuto opportuno procedere alla quantificazione delle somme di cui sopra, sulla base del Bilancio di Previsione 2022/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 19/01/2022 e successive variazioni.

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n°267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Visti:

il D.Lgs. n°267/2000;
lo Statuto e i Regolamenti comunali.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di quantificare in euro 1.099,058,72 relativamente al secondo semestre dell'anno 2022, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del D.Lgs. n°267/2000 e dal D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, determinate sulla base dei criteri in premessa indicati come da prospetto allegato;

Di dare atto che, in ossequio alla citata normativa disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n°69/1998;

Di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195, D.Lgs. n°267/2000;

Di disporre che tutti i pagamenti, a titolo vincolato, potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla

legge o da atto amministrativo delle superiori autorità (Stato, Regione, etc) fino alla concorrenza della corrispondente quota di anticipazione di tesoreria vincolata per lo scopo;

Di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di denaro per servizi non indispensabili, ovvero per servizi indispensabili in eccedenza rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il tesoriere abbia apposto sulle somme di denaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia degli eventuali pignoramenti in corso;

Di trasmettere al Tesoriere Comunale la presente deliberazione.

Di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Antonio Serafino Doneddu	Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Osidda, 24/06/2022

Il Responsabile del Servizio
CASU PAOLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Osidda, 24/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/06/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Osidda, 05/07/2022

Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **05/07/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Osidda, 05/07/2022

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Osidda, il _____

Il Responsabile del Servizio